

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal

PSR Regione _____ 2007 – 2013

TRA

L'Organismo Pagatore AGEA (di seguito, OP), sito in Roma, Via Palestro 81, in persona del _____ (dati anagrafici del rappresentante che sottoscrive l'atto)

E

La Banca _____, con sede legale in _____, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in persona del _____ (dati anagrafici del rappresentante).

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ha istituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito, FEAGA), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito, FEASR), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi nonché la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno da parte del FEASR, ha introdotto all'art. 71, comma 5, la possibilità di erogare i contributi in forme diverse da quelli a fondo perduto;
- il Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno da parte del FEASR, che all'art. 49 definisce le regole per l'erogazione di contributi in abbuono di interessi, stabilendo tra l'altro che:
 - il metodo di calcolo deve essere indicato nel Programma di Sviluppo Rurale;
 - le rate possono essere capitalizzate in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31/12/2015;
 - l'organismo pagatore deve stipulare con le banche una convenzione avente ad oggetto le modalità di erogazione dell'abbuono di interessi in favore dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;

- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito, PSR) 2007-2013 della Regione _____ è stato approvato con Decisione Comunitaria n. _____ del _____;
- l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione deve intendersi per:
 - a. **Impresa beneficiaria:** l'impresa agricola, agroindustriale, cooperativa agricola o altro, beneficiaria del contributo pubblico in abbuono d'interessi previsto dalle misure del PSR;
 - b. **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
 - c. **SIR:** Sistema Informativo Regionale;
 - d. **OP:** Organismo Pagatore AGEA;
 - e. **Banca:** Istituto finanziario intermediario.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente Convenzione si applica ai contributi in abbuono d'interessi concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni a valere sulle misure del PSR 2007 — 2013 che prevedono tale tipologia di erogazione del contributo, cofinanziate dal FEASR, e regola i rapporti tra l'OP e la Banca per la determinazione delle modalità di erogazione dei contributi stessi alle imprese beneficiarie per il tramite della Banca medesima.
2. Tutti i controlli sull'effettiva realizzazione dell'investimento, nonché quelli sull'espletamento degli adempimenti posti a carico delle imprese beneficiarie del contributo regionale, sono di competenza esclusiva di OP. Nessun obbligo di vigilanza e controllo è posto in capo alla Banca.
3. In base alla presente convenzione la Banca si impegna ad accreditare alle imprese beneficiarie i contributi regionali secondo le modalità concordate con le stesse imprese. La Banca si impegna altresì a fornire all'OP, entro 30 giorni dal ricevimento del contributo, copia della contabile di avvenuto accredito dello stesso alle imprese beneficiarie. Dalla contabile dovrà risultare che il suddetto accredito a favore

dell'impresa beneficiaria è avvenuto con la stessa valuta di pagamento del contributo da parte dell'OP alla Banca.

Articolo 3

(Erogazione del contributo in abbuono d'interessi)

1. Il contributo in abbuono d'interessi è calcolato dalla Regione competente in base ai seguenti elementi:

(INSERIRE QUANTO RIPORTATO NEL PSR)

(Esempio:

- a. Interessi di preammortamento del finanziamento bancario già pagati dall'impresa beneficiaria (nel limite dei punti percentuali fissati dai bandi di attivazione delle misure del PSR);
 - b. Interessi previsti dal piano di ammortamento del finanziamento bancario, nel limite dei punti percentuali fissati dai bandi di attivazione delle misure del PSR, attualizzati al tasso di riferimento applicabile al momento dell'erogazione fissato dalla Commissione Europea;
 - c. Costi relativi alle garanzie prestate a favore dell'impresa beneficiaria nel limite del valore massimo pari al 6% del valore dell'importo garantito.)
2. L'importo del contributo non può superare quello massimo erogabile in relazione alla specifica misura del PSR 2007-2013.
 3. Il contributo in abbuono d'interessi è, pagato alla Banca, per il tramite di un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, a seguito di accertamento da parte dell'OP della effettiva realizzazione degli investimenti finanziati e della relativa ammissibilità, dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario e antecedentemente alla scadenza della prima rata dello stesso. In caso di erogazione di premi nell'ambito della Misura 112 "Insediamento giovani agricoltori", il contributo è liquidato dietro presentazione, ove previsto dai Regolamenti regionali, di garanzia fidejussoria accesa in favore dell'OP e accreditato con le medesime modalità di cui sopra.

Articolo 4

(Attività della Banca)

1. La Banca si impegna all'espletamento dell'istruttoria per l'erogazione - entro 45 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria - alle imprese in possesso del decreto di concessione del contributo in abbuono d'interessi rilasciato dalla Regione, di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche, fermo restando che l'abbuono interessi non può superare la componente riferita al solo tasso IRS, con esclusione quindi dei costi di SPREAD che restano a carico delle imprese beneficiarie:
 - tasso d'interesse: fisso calcolato su base IRS con riferimento alla durata del finanziamento, aumentato di uno *spread* liberamente concordato tra le parti;
 - intestazione del contratto di finanziamento coincidente con la ragione sociale dell'impresa beneficiaria, che ha presentato domanda di contributo sul PSR. In

caso di premi nell'ambito della misura 112, l'intestazione del contratto dovrà essere coincidente con i dati del giovane di primo insediamento o con i dati dell'impresa in cui il giovane è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale;

(AGGIUNGERE QUANTO RIPORTATO NEL PSR)

(Esempio:

- durata: compresa tra 7 anni e 15 anni;
- l'importo del finanziamento non può essere superiore al 100% del valore dell'operazione ammessa inizialmente a finanziamento;
- tipologia del finanziamento: chirografario, ipotecario;
- periodicità della rata di rimborso: mensile/trimestrale/semestrale posticipata.)

2. Per l'erogazione del contributo in abbuono d'interessi da parte dell'OP, la Banca deve comunicare all'OP mediante Raccomandata A.R., previa autorizzazione del beneficiario, copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento stipulato con l'impresa beneficiaria. Le informazioni che deve contenere il piano di ammortamento sono le seguenti:

- tasso d'interesse applicato (distinto tra parametro di riferimento e spread);
- durata e numero di rate previste;
- interessi di preammortamento pagati dall'impresa beneficiaria totali;
- data di stipula del contratto di finanziamento;
- numero di repertorio del contratto di finanziamento, qualora si tratti di mutuo ipotecario .

Per ogni singola rata:

- quota capitale;
- quota interessi effettivi applicati in base al contratto di finanziamento stipulato;
- importo rata totale;
- capitale residuo;
- data scadenza rata.

3. La Banca deve conservare la documentazione relativa al contratto di finanziamento erogato all'impresa beneficiaria ed ai pagamenti rateali da questa effettuati, e consentirne l'accesso, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'OP o agli enti da questo delegati ai controlli nei confronti dell'impresa finanziata di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 5

(Responsabilità e obblighi di OP)

1. L'OP s'impegna a:

- a) accreditare il contributo in abbuono d'interessi alla Banca, per il tramite di un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, secondo quanto previsto all'art. 3 paragrafo 3;

- b) garantire la diffusione delle informazioni necessarie a migliorare e standardizzare l'esercizio delle attività svolte dalla Banca;
- c) comunicare alla Banca le eventuali riduzioni o decadenze del contributo, mediante Raccomandata A.R.

Articolo 6

(Durata)

1. La presente Convenzione acquista validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015 (data di chiusura della programmazione relativa al PSR), fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo Articolo 7, ovvero la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che ne dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 7

(Recesso)

1. Le parti possono recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno centottanta giorni.
2. Il recesso deve essere comunicato alla controparte mediante lettera Raccomandata A.R., nella quale deve essere indicata la data di decorrenza del recesso medesimo, nel rispetto del termine di preavviso di cui al comma 1.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo delle parti al compimento, anche oltre la data di scadenza della Convenzione tra l'OP e la Banca o di recesso, di tutte le operazioni già avviate nel corso della validità della stessa.

Articolo 8

(Modifiche)

1. In caso di variazione degli impegni e delle attività previste dalla presente Convenzione le parti provvederanno alla modifica della Convenzione stessa mediante appositi atti negoziali successivi, redatti per iscritto. Le modifiche apportate da OP ai manuali procedurali successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione devono del pari essere recepiti dalla Banca, con apposito atto scritto.

Articolo 9

(Controversie)

1. Il foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte in dipendenza della presente convenzione è quello di Roma.

Articolo 10

(Sicurezza, riservatezza e accesso ai dati)

1. La Banca dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura le norme necessarie ed attuato tutte le misure di sicurezza e di controllo idonee ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio, dei dati e della documentazione, impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità previste nella presente Convenzione, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. La Banca è responsabile, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione, con particolare riguardo alle norme sulle eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati.
3. La Banca si impegna a garantire la riservatezza dei dati di competenza dell'OP.

**Articolo 11
(Spese di stipula)**

1. Il presente atto è redatto in 2 (due) originali di cui una per OP ed una per la Banca.
2. Il presente atto ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. N. 131/1986 è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

per l'OP

per la Banca.....

(.....)

(.....)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono specificamente accettate, previa lettura, le clausole seguenti: art. 4, 7 e 9.

per l'OP

per la Banca.....

(.....)

(.....)

li,